



Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Il Ministro dello Sviluppo Economico
di concerto con*

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva sopra indicata;

Visto l'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n° 5, che prevede l'adozione di un decreto per stabilire le modalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a favore degli organismi di valutazione della conformità, nonché della presentazione delle prove documentali e degli obblighi di informazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo citato;

Visto l'articolo 46, comma 5 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n° 5, che prevede l'abrogazione del decreto n. 175 del 30 aprile 2003, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

DECRETANO

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni con le quali è consentito, agli organismi che soddisfano le prescrizioni generali di cui agli articoli da 28 a 32 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5, di svolgere funzioni di parte terza nelle procedure di valutazione della conformità delle unità da diporto e dei prodotti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5.

2. Il presente decreto stabilisce altresì che le Direzioni generali competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e trasporti si dotano di uno strumento di coordinamento, di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Art. 2 – Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le relative estensioni, per tutte o alcune delle procedure di valutazione della conformità, di cui agli articoli da 18 a 23 del Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 sono

concesse, in base ai requisiti posseduti dal richiedente, per tutti o alcuni dei prodotti sui quali è applicata la marcatura CE, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5/2016.

2. Gli organismi interessati ad una prima autorizzazione, ovvero al rinnovo, presentano la relativa domanda secondo le indicazioni dell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 3 - Presentazione della domanda di autorizzazione e notifica

1. La domanda è trasmessa, assolta l'imposta di bollo, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Div. XIV 'Organismi notificati e sistemi di accreditamento'.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo ed accompagnata da documento di identità del medesimo, riporta le seguenti indicazioni:

- a) la ragione sociale e la sede legale dell'Organismo;
- b) la/e sede/i operativa/e e le eventuali sedi periferiche;
- c) la/e sede/i delle proprie strutture di laboratorio;
- d) la specifica indicazione dei moduli (articoli da 18 a 23 del decreto legislativo 5/2016), dei prodotti (articolo 16) e delle valutazioni di conformità di cui agli articoli 20 e 21 del citato decreto per cui è presentata la domanda di autorizzazione e notifica;

3. Alla domanda è allegata, in lingua italiana e in formato elettronico, la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, dal cui oggetto sociale risulti l'attività di certificazione per cui è presentata la domanda;
- b) dichiarazione del responsabile legale sulla composizione societaria e sulle relative quote di possesso;
- c) organigramma funzionale e nominale, con evidenza del personale coinvolto nei processi di certificazione;
- d) prospetto del personale tecnico impiegato dall'organismo, con l'indicazione delle procedure di valutazione (moduli) o delle prove per le quali ciascuno è qualificato e utilizzato;
- e) elenco dei macchinari e delle attrezzature, corredato dalle caratteristiche tecniche ed operative, di cui l'organismo dimostri di avere la disponibilità;
- f) elenco delle eventuali attività e/o prove affidate in subappalto, di cui all'articolo 7 del presente decreto, con l'indicazione dei soggetti, dei laboratori affidatari e delle procedure per la selezione;
- g) il manuale della qualità redatto sulla base delle norme UNI ISO/IEC 17065, UNI ISO/IEC 17020 e UNI ISO/IEC 17021 (limitatamente agli organismi che certificano sistemi di gestione, nell'ambito degli specifici moduli per i quali è richiesta l'autorizzazione) e successive modificazioni e/o integrazioni;
- h) le procedure operative di certificazione adottate dall'organismo per ognuna delle procedure di valutazione della conformità per le quali è richiesta l'autorizzazione;
- i) procedura e criteri per la formazione del personale tecnico;
- l) polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai sensi del articolo 4 del presente decreto;
- m) dichiarazione del rappresentante legale di possesso, da parte dell'organismo, delle norme tecniche di riferimento;
- n) planimetria in scala 1:100, degli uffici e del laboratorio in cui risultino indicati gli ambienti e la disposizione delle principali attrezzature.
- o) dichiarazione sull'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
- p) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che:
 - 1) il personale dell'organismo, compreso quello direttivo di qualunque grado, non svolge attività di consulenza inerente i prodotti per i quali sono effettuate valutazioni di conformità di parte terza
 - 2) le remunerazioni degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni sono indipendenti dal numero e dall'esito delle valutazioni eseguite.
- q) autocertificazione antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ove non sia stata già trasmessa al MISE anche con riferimento a differenti direttive di prodotto per le quali sia stata presentata istanza di autorizzazione e notifica nei sei mesi precedenti

- r) evidenza documentale dell'assolvimento all'obbligo di corresponsione di tariffa di cui al successivo articolo 10 del presente provvedimento

4. L'Amministrazione si riserva la richiesta motivata di eventuali integrazioni, qualora la documentazione ricevuta risulti incompleta o carente. La documentazione integrativa dovrà pervenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda.

Art. 4 - Copertura assicurativa

1) L'organismo, a meno che non sia un ente pubblico, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, sottoscrive un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso i terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni) periodicamente adeguato secondo il disposto di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 128 del decreto legislativo 209/2005.

Art. 5 - Requisiti personali di soci e amministratori

- 1) Tutti i soci e gli amministratori posseggono i seguenti requisiti personali e professionali:
- a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
 - c) non essere e non essere stati sottoposti a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - d) non essere e non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero non essere o essere stati coinvolti in procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - e) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

Art. 6 - Reclutamento e qualifica del personale

1. Il personale addetto alle valutazioni tecniche possiede requisiti minimi iniziali adeguati alle mansioni svolte. In particolare:

- a) il responsabile delle procedure di certificazione possiede il diploma universitario in ingegneria navale;
- b) gli addetti alle visite e ai controlli sulle unità da diporto posseggono un diploma di scuola media superiore o un diploma universitario per i quali sia comprovato il percorso formativo nel settore nautico/marittimo o nel settore della progettazione e della costruzione navale;
- c) gli addetti alla certificazione dei sistemi di gestione posseggono un attestato di superamento di un corso di 40h per auditor rilasciato da un organismo accreditato per la certificazione del personale;
- d) gli addetti alle valutazioni tecniche specialistiche sono in possesso di comprovata e specifica esperienza tecnica e professionale.

2. Il personale che, all'atto del reclutamento, è privo di esperienza nelle mansioni assegnate è formato e qualificato dall'organismo prima dell'impiego diretto. Il percorso di qualifica, formazione teorica e pratica, è opportunamente documentato e avviene sotto la supervisione del responsabile di certificazione o di personale esperto da lui delegato, con un periodo minimo di istruzione e formazione in affiancamento, non inferiore a tre mesi.

Art. 7 - Affiliate e subappaltatori

1. Gli organismi possono affidare ad altri soggetti, aventi caratteristiche tecniche, di indipendenza e di imparzialità pari a quelle richieste per gli organismi appaltanti, soltanto funzioni tecniche limitate connesse alla valutazione della conformità, relative ad esami, prove o verifiche, a condizione che:

- a) le valutazioni affidate all'esterno, su base occasionale o permanente, siano dettagliatamente specificate e preventivamente comunicate alle Amministrazioni;
- b) l'organismo disponga di una procedura di qualificazione dei subappaltatori e sia in grado di dimostrare la loro competenza e idoneità per le specifiche prove che ad essi sono affidate;
- c) l'organismo si accerti del consenso del committente della certificazione circa il subappaltatore e le valutazioni ad esso affidate;

- d) l'organismo stipuli un contratto, nel quale siano precisati i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità;
- e) l'organismo mantenga un elenco dei subappaltatori qualificati e delle affiliate

2. Gli organismi effettuano la valutazione ed il controllo dei risultati delle attività eventualmente demandate ad altri soggetti e ne assumono la relativa responsabilità.

Art. 8 - Estensione dell'autorizzazione

1. L'organismo titolare di un'autorizzazione che non copre tutti i moduli di valutazione o tutti i prodotti per i quali il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n° 5, è applicabile, può chiedere l'estensione dell'autorizzazione. In tal caso presenta istanza con le stesse modalità dell'articolo 3, specificandone il carattere estensivo e allegando solo la documentazione pertinente.

La scadenza dell'estensione è allineata a quella dell'autorizzazione già rilasciata.

Art. 9 - Obbligo di informazione

1. Nell'ottemperare all'obbligo di informazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n° 5, gli organismi notificati informano e mantengono aggiornate le Amministrazioni vigilanti in merito a:

- a) le variazioni statutarie;
- b) le variazioni derivanti da ristrutturazioni organizzative o da avvicendamenti rilevabili da revisioni dell'organigramma;
- c) le attività affidate in subappalto e i relativi soggetti affidatari;
- d) le riunioni del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n° 5;
- e) la composizione del personale addetto alle prove e controlli, con l'indicazione della data di reclutamento, dei titoli di studio e professionali posseduti e delle attività di valutazione per le quali è impiegato;
- f) le certificazioni rilasciate (codice identificativo del documento, data emissione, tipo prodotto, modello, indicazione del richiedente, modulo/i di valutazione);
- g) le certificazioni rifiutate, limitate, sospese o ritirate;
- h) eventuali richieste o azioni intraprese da altre autorità di controllo. in relazione all'attività di valutazione della conformità.

2. Gli elenchi relativi al personale e alle certificazioni emesse sono accessibili e scaricabili dal sito web dell'organismo notificato attraverso credenziali riservate alle sole Amministrazioni vigilanti.

La comunicazione e/o l'aggiornamento dei dati avviene entro il periodo massimo di sessanta giorni.

Art. 10 - Tariffe

1. Gli organismi versano le tariffe, previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 5/2016, commi 5, 6 e 7, con le seguenti modalità:

- a) la quota dovuta per la prima autorizzazione, ovvero per il suo rinnovo ovvero per la sua estensione, è corrisposta all'atto di presentazione della domanda;
- b) la quota annuale è corrisposta entro il mese di gennaio di ogni anno solare, con esclusione degli anni in cui è effettuato il versamento di cui al punto precedente.

Art. 11 - Struttura Tecnica

1. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, sono emanate le disposizioni relative alla costituzione della struttura tecnica interministeriale.

2. La struttura tecnica svolge i seguenti compiti:

- a) attività istruttoria comprensiva di esami documentali, verifiche in loco e/o audizioni degli organismi di valutazione della conformità;
- b) programmazione delle visite periodiche di vigilanza;
- c) esame delle eventuali segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9, punto h, e decisione delle azioni a seguire;
- d) proposta di sanzioni, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 5/2016;
- e) esame periodico delle informazioni e dei dati acquisiti dagli organismi.

3. Il decreto, di cui al comma 1, definisce:

- a) la composizione della struttura;
- b) la rappresentanza degli uffici competenti delle amministrazioni di riferimento;
- c) le modalità di convocazione;
- d) la separazione tra responsabilità di valutazione degli organismi e responsabilità di rilascio delle autorizzazioni;
- e) l'assegnazione di incarichi di svolgimento istruttorie e vigilanze;
- f) la frequenza delle riunioni, stabilita su base libera, secondo necessità, o su periodicità regolare.

4. La costituzione e le attività della struttura tecnica non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Gli organismi che sono già in possesso delle autorizzazioni ad espletare le valutazioni di conformità sulle unità da diporto, ai sensi del decreto legislativo n. 5 dell'11 gennaio 2016, attuano ed adottano nel proprio sistema di gestione le disposizioni e gli obblighi del presente decreto entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

F.to Carlo Calenda

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

F.to Graziano Del Rio